



**Area Risorse Umane
Settore Personale**

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università della Calabria, emanato con D.R. n° 450 dal 28/02/1997, ed in particolare l'art. 5.1;
- VISTO** il proprio decreto n° 921/RU del 21/06/1999, con il quale è stato adottato il Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente presso questo Ateneo;
- VISTO** il d.lgs 30/03/2001, n° 165, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, ed in particolare l'art. 28, ove viene stabilito che l'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorsi per esami, e l'art. 19, comma 6, che prevede il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali anche a personale non di ruolo, con contratto a tempo determinato;
- CONSIDERATO** che, a tutt'oggi, questo Ateneo non si è dotato di un apposito regolamento che disciplini l'affidamento d'incarichi di funzioni dirigenziali a personale non rivestente la qualifica di dirigente;
- RAVVISATA** la necessità e l'urgenza dell'adozione di un Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a personale non rivestente la qualifica di dirigente presso l'UNICAL, anche e soprattutto alla luce del divieto per le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sancito dall'art. 19 della legge 448/2001 (legge finanziaria 2002);
- VISTE** le determinazioni, unanimi, assunte in merito dalla Commissione Programmazione, Bilancio e Affari Istituzionali nella seduta del 18.04.2002, su proposta del Direttore Amministrativo;
- VISTO** l'art. 2.4 dello Statuto dell'UNICAL;

DECRETA

- ART. 1** E' emanato, nel testo che segue, il Regolamento per il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali a personale non rivestente la qualifica di dirigente presso l'Università della Calabria.

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A PERSONALE NON RIVESTENTE LA QUALIFICA DI DIRIGENTE PRESSO L'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Art. 1

Riferimenti Normativi

Con riferimento al:

- D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, così come riscritti nel D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- gli artt. 19 e 21 del predetto D.lgs 165/2001;

è adottato il Regolamento secondo gli articoli che seguono.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento, nell'Università della Calabria, di incarichi di funzioni dirigenziali a personale non rivestente la qualifica di dirigente.

Art. 3

Oggetto degli incarichi e requisiti richiesti

Gli incarichi di funzioni dirigenziali, per la direzione di strutture individuate quali uffici di livello dirigenziale, possono essere conferiti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata competenza e qualificazione professionale, sia interne che esterne all'Amministrazione.

Il conferimento di tali incarichi comporta la direzione e il coordinamento di strutture complesse e di integrazione delle attività dei diversi uffici, la visione globale della struttura organizzativa e dei processi operativi, la realizzazione di una gestione per obiettivi e la programmazione dell'attività con relativo controllo dei risultati, la disponibilità a far fronte ad eventuali e temporanei carichi aggiuntivi di lavoro, di guidare e valutare i collaboratori promuovendo azioni specifiche per migliorare i servizi, per accrescere la professionalità e la competenza del personale e per favorire una responsabile partecipazione di tutto il personale assegnato alla struttura cui si riferisce l'affidamento.

In relazione alle caratteristiche proprie dell'incarico da conferire, la particolare qualificazione professionale dovrà essere comprovata dallo svolgimento di funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private per almeno cinque anni, ovvero da particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o dalla provenienza dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 4

Modalità di conferimento degli incarichi

Gli incarichi sono conferiti con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo. Il contratto individuale deve stabilire l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata ed il trattamento economico; in particolare la durata è compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 7 anni e solo entro questo lasso di tempo è possibile procedere ad eventuali rinnovi.

Le modalità e le procedure per conferire gli incarichi sono decise di volta in volta dal Direttore Amministrativo, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare.

Le modalità istruttorie per conferire gli incarichi potranno consistere nell'espletamento di apposite selezioni pubbliche ovvero nell'identificazione delle candidature attraverso avviso pubblico oppure nell'individuazione di candidati già professionalmente noti nell'Amministrazione.

Art. 5

Trattamento economico e normativo

Il trattamento economico e normativo è determinato in riferimento al Contratto Collettivo del personale dirigente delle Università.

Il trattamento economico fondamentale può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, alle funzioni attribuite, alla temporaneità del rapporto, alle connesse responsabilità e alla verifica dei risultati conseguiti.

L'importo di tale indennità, ove attribuita, è stabilito per ciascun incarico dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo; per il periodo di durata del contratto, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

Art. 6

Revoca degli incarichi

Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale.

ART. 2 Il Regolamento di cui al precedente articolo entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nell'Albo Ufficiale dell'Amministrazione.

Allo stesso verrà data diffusione a mezzo del Bollettino Ufficiale di Ateneo.

Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Rende, 26.04.2002